



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 273	Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE C.U.P. - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025.
Data: 15/11/2024	

L'anno (2024) il giorno quindici del mese di Novembre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano :

		PRESENTE
CENNI SUSANNA	Sindaca	SI
CARROZZINO FABIO	Vice Sindaco	SI
BORGIANNI ENRICA	Assessore	SI
GIOMINI FILIPPO	Assessore	SI
TOZZETTI ELISA	Assessore	SI
VALIANI LISA	Assessore	SI

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0

Assiste il Segretario Generale: Eleonora Coppola

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Il Segretario Comunale, in video conferenza, attesta la presenza della Sindaca, dell'Assessore F. Carrozzino, dell'Assessore F. Giomini, dell'Assessore E. Borgianni, dell'Assessore E. Tozzetti e dell'Assessore L. Valiani in videoconferenza.

La Sindaca, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

l'art. 1, comma 816 e comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione rispettivamente:

- del Canone Patrimoniale Unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province e ne riporta la disciplina nei commi successivi;

- del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

Preso atto che l'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di ICP/DPA, l'articolo 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla COSAP ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

Rilevato che l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. decreto "milleproroghe"), ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non sono efficaci per l'anno 2020 e, dunque, i loro effetti decorrono dal 1° gennaio 2021;

Visto il Regolamento Comunale che disciplina il canone, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 22.02.2021, in ultimo con atto dello stesso organo n. 03 del 19.02.2024;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto l'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

dispone che tale termine può essere differito con decreto;

Visto il successivo art. 172 comma 1 lett c) del sopra citato decreto secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, Legge Finanziaria 2007 secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini indicati, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1 comma 817 della Legge n. 160/2019 che recita: *" Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico e Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera f), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale di disciplina delle Entrate;

Con votazione unanime, resa in forma palese, nei modi di legge;

DELIBERA

1. Attese le premesse, di approvare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi della L. 160/2019, con efficacia dal 1° gennaio 2025, come da allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
 - A - CANONE UNICO –Pubbliche Affissioni;
 - B - CANONE UNICO – Messaggi Pubblicitari;
 - C - CANONE UNICO – Occupazione Temporanea;
 - D - CANONE UNICO - Occupazione Permanente;
2. di stabilire nella misura pari a "2" il coefficiente di particolarità per:
 - le occupazioni di suolo pubblico già soggette a pagamento;
 - le occupazioni di suolo pubblico con fiere e celebrazioni;
3. di stabilire nella misura pari a "3" il coefficiente di particolarità per l'utilizzo di beni di proprietà dell'Ente;
4. di stabilire il versamento minimo nella misura di € 15,00;
5. di stabilire le spese di istruttoria per le occupazioni con cantieri in materia edilizia



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

nella misura di € 30;

6. di stabilire la riduzione del 30% del canone di occupazione del suolo pubblico temporaneo relativamente alla categoria 6 *“ombrelloni, tavoli, sedie pubblici esercizi”*, per i 5 mesi di gennaio, febbraio marzo, novembre e dicembre;
7. di confermare il canone per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibili ad uso pubblico o ad uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, tenuto conto che tale forma di pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
8. di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Letto, approvato e sottoscritto

La Sindaca
Susanna Cenni

Il Segretario Generale
Eleonora Coppola

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
